



**Corte d'Appello di Milano 14 dicembre 2011 (dep. 13 gennaio 2012),
Pres. ed Est. Cerqua, Imp. D.F.**

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'accusa

Con decreto di giudizio immediato di data 30 ottobre 2009 D.F. veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale ordinario di Monza per rispondere:

del reato p. e p. dall'art. 612 bis co 1 e 2 cp perché, con condotte reiterate, seguendo I. V., aspettandola nei pressi della propria abitazione, minacciando di uccidere lei e il figlio di entrambi, R., nato il (omissis), minacciando che sarebbe facilmente entrato in casa per prendersi il figlio, presentandosi all'uscita dalla scuola del piccolo R. – ciò anche in violazione del decreto del Tribunale per i Minorenni del 14.8.2007 che disponeva la interruzione dei rapporti tra padre e figlio – molestava I. V. in modo tale da cagionarle un perdurante stato di ansia ed ingenerandole timore per l'incolumità propria e del figlio, costringendo peraltro lei e i suoi familiari ad alterare le proprie abitudini di vita al fine di evitare di incontrare il D.F. soprattutto quando si accompagnano al bambino.

Con l'aggravante di commettere il fatto nella qualità di persone era legata alla p. o. da relazione affettiva.

Con recidiva reiterata infraquinquennale.

In (omissis) nel settembre 2009.

Il giudizio di primo grado

Richiesto il giudizio abbreviato, all'esito della stesso D.F. veniva condannato, con sentenza pronunciata il 1° dicembre 2010, alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, nonché al pagamento in favore della parte civile delle spese di costituzione e della somma di euro 8.000,00 a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile.

Il procedimento traeva origine dalla querela presentata il 5 ottobre 2009 da V.I. che, legata da una relazione sentimentale all'imputato dal 2002, era stata successivamente costretta a troncare ogni rapporto a causa del suo comportamento violento. Dalla loro relazione era nato nel 2004 R.

Nella querela la donna lamentava una serie di comportamenti minacciosi posti in essere ai suoi danni:

- a) verso le ore 17,30 del 19 settembre 2009 D.F. si era portato presso la sua abitazione, ubicata in (omissis), ed aveva suonato ripetutamente il campanello chiamando la donna ad alta voce. Erano intervenuti i Carabinieri su richiesta della stessa e della madre, C.M.; l'imputato si era quindi allontanato gridando, rivolto alla I.: *V., ti ammazzo! Farete crescere R. come un coglione, piuttosto lo uccido!*;
- b) il giorno successivo si era ripetuta la stessa scena: D.F., raggiunta con la sua *moespa* la casa della I., all'arrivo dei Carabinieri, aveva nuovamente rivolto minacce alla donna: *V., se mi fai arrestare poi è peggio per te!; V., stai attenta perché io sono un bastardo; Io voglio R., se non me lo dai adesso me lo prendo, entro di notte a casa tua e lo rapisco!* Quindi aveva iniziato a prendere a calci il portone d'ingresso dell'abitazione urlando: *questo portone si può aprire facilmente; stai attenta che io entro e vengo a prendere R.!*;
- c) il 21 settembre di quello stesso anno si era presentato all'uscita della scuola del figlio, nonostante il Tribunale per i minorenni di Milano avesse disposto, con decreto di data 14 agosto 2007, il suo affidamento in via esclusiva alla madre e l'interruzione dei rapporti tra il minore ed il padre. Esortato dalla nonna ad andarsene, il D.F. si era allontanato solo dopo un po' di tempo.
- d) Infine, il D.F. aveva iniziato a transitare continuamente lungo la via dove si trova la casa della querelante, pur abitando lontano, e a fermarsi molto spesso e a lungo all'interno di un bar ubicato in quella stessa strada allo scopo di incontrare la donna o i suoi famigliari con il piccolo Ronnie.

I Carabinieri di (omissis) confermavano in due relazioni di servizio i fatti per i quali era stato chiesto il loro intervento, ricordati sopra *sub a)* e *b)*.

Il giudicante, dopo aver disposto, a norma dell'art. 422 c. p. p., l'integrazione probatoria con l'assunzione della testimonianza della persona offesa, esaminata V.I. nel corso dell'udienza camerale del 20 ottobre 2010, riteneva che dal quadro probatorio risultante dagli atti processuali emergesse con sicurezza la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli. Si legge al riguardo nella motivazione della sentenza: *dall'insieme dell'audizione emerge chiaramente come la p. o. si trovi in un evidente stato di esasperazione per la condotta dell'imputato [...] e come in realtà le condotte denunciate abbiano integrato, nell'ottica della p. o., gli eventi più eclatanti in un contesto di quotidiano stillicidio.*

Pienamente attendibile veniva ritenuta la versione fornita dalla querelante, tenuto anche conto del fatto che l'imputato, in sede di interrogatorio in relazione all'adozione della misura cautelare prevista dall'art. 282-ter c. p. p., negando ogni addebito, aveva offerto una versione dei fatti del tutto inverosimile, paradossalmente tale da corroborare indirettamente l'accusa.

Sotto il profilo giuridico, il giudicante, dopo aver ricordato che secondo la Suprema Corte sono sufficienti anche solo due episodi per integrare l'elemento oggettivo del delitto *de quo*, osservava, quanto alla contestazione da parte della difesa che si fossero verificati gli eventi previsti dall'art. 612-bis c. p., che, *a prescindere dal fatto che la norma si esprime in termini di condotte "in modo da" cagionare gli stati tipici della p. o. (e quindi suggerendo la*

sufficienza di una condotta anche solo idonea a tale fine), il punto è che in materia di stati psicologici è possibile ricorrere a massime d'esperienza: massime d'esperienza che hanno trovato conforto nell'esasperazione evidenziata dalla p. o. nel corso della sua audizione.

I motivi d'appello

Ampi ed articolati i motivi d'appello redatti dal difensore dell'imputato, il quale ha contestato anzitutto, sotto vari profili, la configurabilità del delitto ascritto all'imputato, della cui sussistenza in ogni caso non sarebbe stata raggiunta la prova, non avendo la querelante prodotto alcuna certificazione medica attestante il suo stato di ansia e avendo, invece, tenuto un comportamento incompatibile con la presunta alterazione delle abitudini di vita.

L'appellante ha inoltre evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice della determinazione della pena, con riferimento all'applicazione dell'aumento della recidiva reiterata (art. 99 commi 3 e 4, c. p.) e alla violazione, nella calcolo della pena inflitta, dell'art. 63, comma 6, c. p.

In via subordinata ha chiesto che il delitto contestato fosse derubricato in quello meno grave di minaccia.

Infine, per quanto concerne le statuizioni di carattere civilistico, l'appellante si è doluto della eccessività della somma concessa a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile.

Il dibattimento in grado d'appello

In data odierna, dopo la relazione della causa prevista dall'art. 602, comma 1, c. p. p., D.F. ha protestato la propria innocenza. Quindi il P. G., il patrono della parte civile e il difensore dell'imputato hanno formulato ed illustrato le relative conclusioni, quali risultano dal relativo verbale.

La decisione della Corte

Carente la motivazione della sentenza per quanto attiene l'elemento oggettivo del contestato delitto.

Il delitto di atti persecutori è caratterizzato dal fatto che dalle condotte reiterate, previste dalla norma, debbono derivare tre tipologie di eventi, alternativamente raffigurati: un perdurante stato di ansia e di paura; il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; la costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini.

Sembra che il primo giudice ravvisi nel delitto *de quo*, per la cui integrazione sarebbero sufficienti due soli episodi, come ha sostenuto la Suprema Corte (Cass., Sez. V, 21 gennaio 2010, in *CED Cass.*, rv. 245881), un reato di mera condotta, ma non ne vengono esplicitate le ragioni, risultando insoddisfacente il mero riferimento letterale all'espressione usata dal legislatore (<<in modo da>>), dal significato in verità ambivalente ed equivoco, potendo ad essa attribuirsi un significato sia consecutivo che finalistico, come può desumersi, ad esempio, dal raffronto tra l'art. 612-bis e l'art. 648-bis c. p., che prevede un reato di pericolo concreto.

La Corte, pur consapevole della serietà degli argomenti addotti da chi sostiene trattarsi di un reato di pericolo, ritiene, d'accordo con la maggioranza della dottrina, di dover qualificare il delitto di atti persecutori come fattispecie causale, che richiede la verifica di un evento. Per la precisione, la norma, introdotta nell'ordinamento dall'art. 7, comma 1, del d. l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, prevede una nuova figura di reato caratterizzata da condotte alternative e da eventi disomogenei: due eventi di danno (il primo e il terzo), che comportano l'effettiva compromissione della integrità del bene, o dei beni, oggetto di tutela, richiedendo di conseguenza la verifica della sussistenza di un nesso condizionalistico, da compiersi *ex post*; e un evento (il terzo) di pericolo concreto. Varie le ragioni che militano a favore di tale soluzione: basti ricordare, in questa sede, i lavori preparatori; l'impiego del verbo <<cagionare>> ed anche del verbo <<costringere>>, che nel linguaggio del codice indicano la necessità di un vincolo condizionalistico tra la condotta e l'evento; la severità del trattamento sanzionatorio, più compatibile con una fattispecie incriminatrice di effettiva lesione piuttosto che di esposizione a pericolo del bene tutelato; la necessità di non dilatare eccessivamente l'applicazione di una norma penale dai confini in parte indeterminati.

La giurisprudenza ha accolto quest'ultimo orientamento: v., ad es., Cass., Sez. V, 19 maggio 2011, in *CED Cass.*, rv. 250399; Cass., Sez. V, 1° dicembre 2010, *ivi*, rv. 250102; Cass., Sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945, in *DeJure*). Nello stesso senso anche alcune decisioni di merito.

Vengono contestate D.F. reiterate condotte di minaccia e di molestia nei confronti di V.I., *in modo tale da cagionarle un perdurante stato d'ansia ed ingenerandole un timore per l'incolumità propria e del figlio e costringendo la predetta ed i suoi familiari ad alterare le proprie abitudini di vita*: condotte quindi che, secondo la tesi accusatoria condivisa dal primo giudice, avrebbero cagionato tutti gli eventi tipizzati dalla norma.

Senonché della verifica di tali eventi nella sentenza non v'è alcun cenno. Nella motivazione si legge soltanto che *dall'audizione della persona offesa, ritenuta attendibile, emerge chiaramente come la stessa si trovi in un evidente stato di esasperazione per la condotta dell'imputato*.

Esaminata come teste, la donna aveva dichiarato:

Sempre, quando lui è in libertà ... io vado al bar, lui è al bar che frequento io, non si tratta di quello nella (omissis), dove io abitualmente faccio colazione, lui si fa trovare lì. Io vado in edicola a comprare i giornali dove abituali tutti i giorni compro il giornale, lui è lì.

Rispondendo alle domande del giudice che le chiedeva se era solita frequentare quel bar in orari costanti, la teste aveva detto:

Sì ... quando ho dieci minuti liberi vado a bere il caffè.

Sì, solitamente sì.

Porto il bambino a scuola o all'asilo ... mi fermo a bere il caffè e torno a casa, vado in edicola, compro i giornali, torno a casa e mi preparo per andare al lavoro.

La teste aveva così concluso:

Sempre, al mattino, pomeriggio, la sera, la notte, lui è sempre presente, se lui è in libertà lui è un'ossessione, ma non solo per me, ha minacciato la mia famiglia, i miei parenti più stretti, diventa pericoloso per tutti, io devo avere paura per me e per chiunque esca da casa.

Rispondendo quindi alle domande del difensore dell'imputato, V. I. aveva dichiarato che il comportamento tenuto dall'imputato non l'aveva indotta a farsi visitare da un medico, a chiedere un colloquio con uno psicologo o a confidare ad *altra figura professionale* la situazione che si era venuta a creare:

No, perché io lavoro, perché io devo crescere un bambino, perché io ho degli impegni, per cui mi allargo le spalle e vado avanti...

Dall'esame degli atti risulta, a giudizio della Corte, che non sia stato accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio (così come impone la legge: art. 533, comma 1, c. p. p.) la sussistenza di quegli eventi indicati in imputazione, legati da un nesso condizionalistico alle condotte ascritte all'imputato.

Deve escludersi, anzitutto, alla luce delle stesse dichiarazioni della I., un cambiamento delle sue abitudini di vita: risulta infatti che la donna avesse continuato a frequentare il medesimo bar e a recarsi presso la stesso edicola, al solito orario, secondo le sue consolidate abitudini.

Il che non è privo di effetti con riferimento agli ulteriori eventi, dovendosi ritenere, già da questa prima constatazione, che V. I. non si trovasse in verità in un grave e perdurante stato d'ansia né che temesse fondatamente per l'incolumità propria e del figlio. Le sue condotte sarebbero state altrimenti diverse.

In ogni caso, anche della verifica degli altri eventi non v'è alcuna prova positiva certa, tale da poter resistere al vaglio di un sereno giudizio critico.

Così è per l'insorgenza di un fondato timore per l'incolumità propria e del figlio R.: evento psicologico sfuggente e di difficile verifica nell'ambito di una prospettiva causale di accertamento del nesso condizionalistico, da effettuarsi *ex post*, che non può essere dedotto presuntivamente, ma accertato con rigore, al pari di qualsiasi altro elemento costitutivo della fattispecie in esame. Come è stato sostenuto in dottrina, occorrerà una ponderata valutazione della gravità delle condotte, della loro idoneità a rappresentare una minaccia credibile di un pericolo imminente. Pur trattandosi di un evento, l'indagine sarà incentrata sulla idoneità del comportamento tenuto dall'imputato a cagionare il fondato timore.

Nel caso in esame è mancata una reale verifica della situazione venutasi a creare per effetto delle reiterate condotte ascritte all'imputato. Il giudice si è limitato a prendere atto

delle accuse rivolte dalla donna al suo *ex*-convivente, senza che in sede di indagini fosse stata effettuata una qualche possibile verifica.

Eppure è noto che la testimonianza della persona offesa dal reato, che può senz'altro contribuire alla formazione del convincimento del giudice, va sottoposta ad un rigoroso vaglio soggettivo ed oggettivo, non potendo la persona offesa essere equiparata al testimone estraneo.

E' da escludere comunque che gli atti processuali abbiano fornito la prova dell'esistenza di un fondato timore per l'incolumità del figlio, emergendo da essi la volontà del padre di potersi incontrare con il piccolo R., dal quale viveva separato, non certo con intenzioni lesive, dato che queste non possono essere fondatamente desunte dalle esplosioni di rabbia, che connotano la sua personalità. Si legge nella relazione del consulente nominato dal Tribunale per i Minorenni che D.F., incapace di svolgere *un valido ruolo genitoriale*, aveva lamentato il desiderio di vedere il figlio e di *poterlo coccolare*.

Le medesime osservazione valgono infine per l'evento costituito dal perdurante e grave stato di ansia. Anche in questo caso il giudice si è accontentato delle sole dichiarazioni della persona offesa, prive di qualsiasi riscontro medico-legale, e in mancanza di qualsiasi accertamento tecnico che corroborasse la sussistenza di un grave disturbo psichico legato da un rapporto di causalità materiale alle reiterate condotte dell'imputato. Né certo ci si può affidare al solo senso comune, perché, in assenza di parametri medico-psicologici di riferimento, si correrebbe il rischio – come evidenziato in dottrina – di una “ricostruzione giudiziale approssimativa” dello stato di ansia, da intendersi come “condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo volontario e razionale”, che deve essere grave e non passeggera e potrà assumere rilevanza penale “anche se non si traduce in precise sindromi canonizzate dalla scienza medico-psicologica”. La giurisprudenza ha parlato al riguardo di “effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima” [Cass., Sez. V, 10 gennaio 2011, (ord.), in *CED Cass.*, rv. 250158; Cass., Sez. V, 1° dicembre 2010, *ivi*, rv. 250202]. Ma di tale effetto stabilizzante nessuna prova, non potendo ritenersi sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza le mere parole della teste, costituitasi parte civile.

La dottrina non ha mancato di rilevare come la sostanza tutta psichica degli eventi non possa lasciare tranquillo il penalista, data l'evanescenza e la mutevolezza soggettiva dei turbamenti. Ne consegue che, se si vogliono evitare incontrollabili derive soggettivistiche, occorrerà ricercare criteri oggettivi di misurazione dello stato di ansia e di paura, che deve essere perdurante e grave. Ma sul punto la sentenza tace completamente.

La diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati

Alla luce delle risultanze processuali ritiene la Corte che il comportamento ascritto all'imputato, quale risulta dalla querela sporta nei suoi confronti e dalle relazioni di servizio dei Carabinieri, integri il meno grave reato di minaccia grave continuata, *ex artt.* 81 cpv. e 612 cpv. c. p.

E' ravvisabile l'unicità del disegno criminoso, tenuto conto delle concrete modalità della condotta e del breve lasso di tempo intercorso tra le molteplici violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla luce del criterio di continenza, la diversa qualificazione giuridica non comporta alcuna lesione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, in quanto, come appare evidente, il fatto contenuto non presenta, rispetto a quello contenente, alcun elemento di novità che ne alteri la struttura.

Non possono essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della sua condotta di vita, che dimostra come egli non sia in grado di saper rispettare anche le più elementari regole del vivere civile, come risulta anche dalla relazione del dr. S. Z., disposta dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Nella vicenda in esame ogni situazione in cui è rimasto coinvolto ha rappresentato per il D.F. motivo di minacce ed offese.

La Corte, tenuto quindi conto della gravità delle minacce rivolte a V. I. e dell'intensità del dolo, determina per il più grave reato, commesso il 20 settembre 2009, la pena in mesi 6 di reclusione, aumentata di mesi 4 per effetto della contestata recidiva ed ancora di mesi 5 per effetto della continuazione. La pena, così ottenuta, pari ad anni 1 e mesi 3, viene quindi ridotta a mesi dieci di reclusione per effetto della scelta del rito.

La diversa e meno grave qualificazione giuridica dei fatti comporta la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prevista dall'art. 282-ter c. p. p.

La statuizioni di carattere civilistico.

Ritiene la Corte di dover ridurre la provvisoria a favore della parte civile V. I., che reputa di dover determinare in euro seimila.

D.F. va inoltre condannato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalla parte civile, che reputa di dover liquidare complessivamente in euro novecento, oltre ad IVA e CPA, come per legge.

La conferma nel resto della impugnata sentenza

Infine, l'impugnata sentenza deve essere nel resto confermata.

P. Q. M.

La Corte,
visto l'art. 605 c.p.p.,

IN PARZIALE RIFORMA

della sentenza n. 1103/10 pronunciata dal GUP del Tribunale di Monza in data 1° dicembre 2010 nei confronti di D.F., ravvisato nei fatti il reato di minaccia grave continuata,

RIDETERMINA

la pena complessiva in mesi dieci di reclusione;

RIDUCE

la provvisoria a favore della parte civile costituita, determinandola in euro 6.000,00.

CONFERMA

nel resto l'impugnata sentenza.

CONDANNA

D.F. alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile costituita, che liquida in complessivi euro 900,00, oltre ad IVA e CPA, come per legge.

REVOCA

la misura cautelare di cui all'art. 282-ter c. p. p.

Visto l'art. 544 c. p. p.,

FISSA

in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Milano, il 14 dicembre 2011.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Luigi Domenico CERQUA